



**COMUNE DI SAN VINCENZO**  
**PROVINCIA DI LIVORNO**

**ORDINANZA n° 74 del 09/06/2020**

---

**OGGETTO:** Disciplina delle attività balneari 2020

---

**IL DIRIGENTE AREA1 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI E AFFARI ISTITUZIONALI**

**VISTI** gli articoli 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

**VISTA** la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 "*Conversione in legge con modificazioni del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400*" e successive modificazioni, recante "*Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime*";

**VISTA** la Legge 15 marzo 1997, n. 59 "*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*";

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 con il quale sono state trasferite le funzioni ed i compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 15 marzo 1997 ed in particolare le funzioni relative alla gestione del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale compreso il rilascio delle concessioni di beni;

**VISTA** la Legge Regionale 1 dicembre 1998, n. 88, con la quale la Regione Toscana, in attuazione dell'art. 4 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, ha attribuito ai comuni le funzioni relative alla gestione del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale compreso il rilascio delle concessioni di beni concretizzatori alla data del 31 dicembre 2000 per l'operatività del trasferimento per gli effetti dell'art. 7, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 112 del 31 luglio 1998;

**VISTO** che il Comune di San Vincenzo si è dotato di un piano particolareggiato della spiaggia approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 117 del 28 dicembre 2006 avente anche valenza di piano per l'utilizzazione degli arenili, così come modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 24 febbraio 2014;

**VISTO** il Regolamento di Gestione del Demanio Marittimo del Comune di San Vincenzo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 28 dicembre 2006 modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 20 giugno 2011;

**RICORDATO** che l'art. 8 del suddetto regolamento prevede anche la possibilità di individuare alcuni tratti di arenile da destinare a spiaggia libera per utenti specifici;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n. 66 del 4 maggio 2010 "*Istituzione tratto arenile da destinare all'esercizio della pratica naturista*";

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della Legge 15 marzo 1997 n. 59*";

**VISTA** la L.R.T. 28 febbraio 2005, n. 28 "*Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti*" nonché la L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86 "*Testo Unico del sistema turistico regionale*";

**VISTO** il "*Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche*" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30 marzo 2001 e s.m.i., ed in particolare l'art. 6 "*Commercio su aree demaniali marittime*";

**VISTA** la L.R.T. 20 ottobre 2009, n. 59 "*Norme in materia di tutela degli animali*";

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n. 14 del 14 giugno 2018, a mezzo della quale si regola l'accesso ai cani sulle spiagge del Comune di San Vincenzo;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione*", nonché il Decreto 30 marzo 2010 "*Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione*" entrato in vigore il 25 marzo 2010;

**VISTO** il Decreto 11 febbraio 2020, n. 1725 della Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia – Settore Tutela della Natura e del Mare, che individua le zone idonee alla balneazione per la stagione balneare 2020, nel territorio di competenza del servizio sub-provinciale A.R.P.A.T. di Piombino;

**APPURATO** che per quanto riguarda il comune di San Vincenzo, l'area corrispondente al Porto Turistico risulta inserita nel "*Divieto permanente di balneazione per cause indipendenti da inquinamento*" in quanto, essendo area portuale, non è idonea alla balneazione, ed è così individuata dalle coordinate WGS 84:

E 10.537721 – N 43.103500

E 10.537307 – N 43.098207

**VISTA** la Legge 25 agosto 1991 n. 284 "*Liberalizzazione dei prezzi del Settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche*";

**VISTO** il Decreto del Ministero del Turismo e dello spettacolo in data 16 ottobre 1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

**VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all'assistenza, integrazione e ai diritti delle persone disabili;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "*Codice della nautica da diporto attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172*";

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*";

**VISTA** la Legge Regionale Toscana 20 dicembre 2016, n. 86 "*Testo Unico del sistema turistico regionale*";

**VISTA** l'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera Piombino n. 50/2019 del 30 maggio 2019 relativa alla sicurezza balneare;

**VISTO** il Dpcm del 17 maggio 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60 del 27 Maggio 2020;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 61 del 30 Maggio 2020

**RITENUTO** necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale del Comune di San Vincenzo, sia per finalità igienico sanitarie che per assicurare la compatibilità dei comportamenti e la serena fruizione del Demanio Marittimo nel pieno rispetto di quanto dettato dal Dpcm del 17 maggio 2020;

**VALUTATA** inoltre l'opportunità di predisporre, per l'anno 2019, in via cautelare, misure preventive a salvaguardia della salute pubblica che fissano i divieti, in vista della stagione balneare;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

## **RENDE NOTO**

A) Che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle Attività balneari per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale del Comune di San Vincenzo sono state emanate dall'Ufficio circondariale Marittimo – Guardia Costiera Piombino n. 50/2019 del 30 maggio 2019, salvo il caso di adozione di progetti collettivi di salvamento;

B) che la presente Ordinanza dispone complessivamente per la sicurezza e la corretta fruizione del Demanio Marittimo per le finalità turistico ricreative, per tutto quanto non previsto dalla Ordinanza di cui al comma precedente ed ogni altra disposizione relativa;

C) che la presente ordinanza sarà aggiornata, integrata o modificata con le eventuali disposizioni del Governo e della Regione Toscana, in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico e del manifestarsi di carenze o particolari criticità e di eventuali indirizzi di carattere tecnico-scientifico-sanitario di livello nazionale o regionale sulla base delle quali saranno adottate misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle qui disposte.

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

#### **Campo di applicazione**

Le norme di cui alla presente Ordinanza si applicano ai beni e alle pertinenze del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale facenti parte del Comune di San Vincenzo, individuati nell'art. 822 del Codice Civile e negli artt. 28 e 29 del Codice della Navigazione. L'ambito territoriale è quello compreso tra il confine nord con il Comune di Castagneto Carducci, alla foce del Fosso dei Cipressetti e il confine sud con il Comune di Piombino, alla foce della Fossa Calda.

### **Articolo 2**

## Definizioni

Ai fini della presente Ordinanza valgono le seguenti definizioni:

- STRUTTURA BALNEARE, strutture od aree demaniali in concessione per finalità turistico-ricreative;
- STAGIONE TURISTICA, il periodo nel quale è consentita l'apertura facoltativa degli impianti balneari;
- STAGIONE BALNEARE, il periodo nel quale gli impianti balneari devono essere completamente attivi con tutti i servizi, compresi gli apprestamenti di salvamento, salve le deroghe indicate nel presente provvedimento;
- AUTORITÀ MARITTIMA, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino;
- AUTORITA' AMMINISTRATIVA, uffici del Comune di San Vincenzo competenti per materia;
- GESTORE, concessionario di struttura balneare o esercente autorizzato ai sensi dell'art. 45-bis del Codice della Navigazione;
- ATTIVITA' BALNEARE, si intende la fruizione delle spiagge e degli specchi acquei per attività non vietate dalla presente Ordinanza da effettuarsi nell'orario di balneazione;
- ORARIO DI BALNEAZIONE spazio di tempo, nel periodo della stagione balneare, indicativamente tra le ore 09:00 le ore 19:00 di ogni giorno feriale e/o festivo, salvo diversi orari previsti dai piani collettivi di sicurezza della balneazione;
- NATANTI, tutte le unità da diporto come codificate ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n.171, da pesca, da traffico e, in generale, tutte le costruzioni di cui all'art.136 del Codice della Navigazione;
- VEICOLI, tutti i mezzi a trazione elettrica, animale, meccanica e manuale, di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, come definite dal Codice della Strada, compresi i velocipedi;
- MEZZI IN GENERE: mezzi non rientranti nella categoria precedente a trazione animale, elettrica, meccanica, termica e manuale;

## Articolo 3

### Disposizioni Generali

La **stagione turistica** è compresa tra il **15 aprile** e il **12 giugno** e tra il **16 settembre** ed il **15 ottobre**.

L'attività delle strutture balneari deve iniziare improrogabilmente entro il **13 giugno** e terminare non prima del **15 settembre**, periodo corrispondente alla **stagione balneare**.

## Articolo 4

### Divieto di balneazione

La balneazione è vietata

1) nelle zone del territorio comunale adibite a:

- transito e sosta del naviglio;
- corridoi di lancio/atterraggio opportunamente segnalati;
- nel raggio di mt. 100 dall'imboccatura del Porto Turistico e dalle strutture portuali

2) per la stagione balneare, nelle acque di mare corrispondente al Porto Turistico, è istituita la zona permanente non idonea alla balneazione perché area portuale, individuata secondo le seguenti coordinate WGS 84:

## Articolo 5

### Prescrizioni sull'uso delle spiagge

Sulle spiagge del Comune di San Vincenzo

#### **E' VIETATO DURANTE LA STAGIONE BALNEARE:**

- 1) Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie d'accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall'Amministrazione Comunale ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari.
- 2) Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari ed autorizzate dal Comune. Salvo specifica autorizzazione è inoltre vietata la pratica del kite-surf.
- 3) Condurre o far permanere sulle spiagge libere, qualsiasi animale ad eccezione dei cani per i quali vige apposita disciplina emanata con Ordinanza Sindacale n° 14 del 14 giugno 2018.
- 4) Tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica, detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul demanio marittimo.
- 5) Distendere o tinteggiare reti.
- 6) Noleggiare ombrelloni e sedie a sdraio sull'arenile demaniale ad esclusione delle aree in concessione ed allo scopo autorizzate. E' altresì vietato il servizio di assistenza alla posa in opera di ombrelloni e sedie a sdraio nel tratto di arenile prospiciente il centro urbano, così come individuato dal Regolamento Urbanistico (tra foce fosso dei Cipresseti ed il limite sud di Riva degli Etruschi).
- 7) svolgere attività di pesca sportiva e/o dilettantistica dalle ore 08.30 alle ore 19.30, ovvero in presenza di bagnanti; nell'orario ammesso è comunque fatto obbligo al soggetto di agevolare il servizio di pulizia dell'arenile con lo spostamento del materiale da pesca su richiesta dell'incaricato oltre che di rimuovere ogni e qualsiasi strumento o rifiuto al momento della cessazione dell'attività; è comunque sempre vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica.

Sulle spiagge del Comune di San Vincenzo

#### **E' VIETATO DURANTE TUTTO L'ANNO:**

- 1) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
- 2) Effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.
- 3) Accendere fuochi sulle spiagge anche al di fuori dell'orario di balneazione.

- 4) Lasciare unità da diporto in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare e/o di pulizia, ad eccezione di quelle destinate alla locazione, purché prevista ed autorizzata, o alle operazioni di assistenza e salvataggio.
- 5) Lasciare dalle ore 20.00 alle ore 7.00, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende, natanti e altre attrezzature comunque denominate.
- 6) Occupare, sull'arenile in libero uso, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito ed alla sicurezza della balneazione, con divieto di permanenza, con ombrelloni ed altre attrezzature balneari e non comunque denominate, asciugamani e prendisole di qualunque altro genere e tipologia, nessuno escluso.
- 7) Occupare, in fronte all'arenile in concessione, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito ed alla sicurezza della balneazione, con divieto di permanenza, escluso il mezzo nautico di soccorso, con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio ed altre attrezzature comunque denominate e di qualsiasi altro genere di proprietà del concessionario o di altri fruitori dell'area in concessione, compresi pattini e pedalò.
- 8) Campeggiare o pernottare anche senza ausilio di tende, sacchi a pelo, ecc..
- 9) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, compreso aeromobili, ad eccezione di quelli destinati alla manutenzione e/o pulizia delle spiagge; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti e veicoli elettrici autorizzati.
- 10) Esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico ecc.), organizzare manifestazioni nautiche, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia.
- 11) Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori.
- 12) Danneggiare, estirpare, raccogliere, detenere ingiustificatamente associazioni vegetazionali dunali e retrodunali.
- 13) Calpestare aree dunali e retrodunali laddove esistano opportuni corridoi di attraversamento.
- 14) Occupare aree demaniali con manufatti, impianti, carrelli, banchi di vendita e strutture lignee e/o metalliche di qualsiasi genere e tipologia senza le necessarie autorizzazioni, rilasciate dai competenti Uffici fermo restando la possibilità ammessa dal titolo di concessione demaniale.
- 15) Svolgere attività di pesca dal mare, da scogliere, ecc., all'interno dello specchio acqueo del porto turistico e nella zona di avamposto ricompresa tra l'ingresso allo stesso e la scogliera perpendicolare alla spiaggia antistante via Costa.
- 16) E' fatto inoltre divieto assoluto di transitare e/o sostare sulle scogliere frangiflutti od opere similari nei periodi di avverse condizioni atmosferiche. Negli altri periodi, l'accesso alle scogliere, al di fuori dei percorsi pedonali pavimentati allo scopo predisposti, dovrà avvenire con la massima attenzione e sarà ad esclusivo rischio e pericolo di chi vi accede, sollevando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità civile e penale.
- 17) I frequentatori delle spiagge libere potranno posizionare liberamente la propria attrezzatura balneare (ombrelloni, sdraio, ecc.) che dovrà essere obbligatoriamente rimossa, da parte dell'utente, al momento dell'abbandono della spiaggia in qualunque momento dell'orario di balneazione al fine di evitare utilizzazioni improprie della spiaggia di libero uso, pena la loro rimozione.

## **Articolo 6**

### **Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari**

## **Disciplina generale degli arenili**

Le strutture balneari devono essere attivate entro l'inizio della stagione balneare e mantenute in completo esercizio fino al termine della stessa.

Durante la stagione balneare dovranno essere aperte al pubblico o ai propri clienti almeno dalle ore 09:00 alle ore 19:00, fatta salva la possibilità di prorarre l'apertura dei servizi commerciali accessori fino all'orario consentito dalle normative vigenti. La sorveglianza alla balneazione dovrà essere garantita dalle ore 09:00 alle ore 19:00, fatto salvo quanto diversamente disposto nel caso di attuazione di piano collettivo di salvamento.

Le strutture balneari sono autorizzate, al di fuori della stagione balneare, a mantenere sull'arenile in concessione le attrezzature balneari al servizio esclusivo dei propri clienti, per cure salsiodidiche e/o elioterapiche o per altre attività consentite dalle licenze demaniali, sempre che sia permesso l'esercizio in tale periodo temporale dai titoli in loro possesso.

I concessionari che intendono avvalersi della facoltà indicata al comma precedente, dovranno comunicarlo all'Autorità comunale ed all'Autorità Marittima competente, indicando il periodo di apertura per tali finalità, con obbligo comunque di attivazione del servizio di salvataggio, secondo le modalità stabilite dall'Autorità marittima nell'ordinanza di sicurezza balneare vigente, emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino.

Il mancato rispetto dell'apertura obbligatoria e della chiusura minima integrano le fattispecie per l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione a termini dell'articolo 47 lett. a) e lett. f) del Codice della Navigazione.

I concessionari o gestori di strutture balneari devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente ordinanza e delle ordinanze emesse dall'Autorità Marittima in materia di balneazione.

Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte degli operatori addetti.

Fino al permanere dello stato di emergenza sanitaria COVID-19, l'attività balneare dovrà svolgersi nel pieno rispetto di quanto dettato dall'allegato n. 4 dell'Ordinanza della Regione Toscana n. 60 del 27 Maggio 2020. Al termine dello stato di emergenza sanitaria il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Ove possibile, a titolo indicativo, le distanze tra i paletti degli ombrelloni devono essere di metri 3 tra le file e metri 2,50 tra ombrelloni della stessa fila.

Le zone concesse possono essere delimitate, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con sistema di paletti a giorno (paletti e cima festonata) di altezza non superiore a metri 1,30, che non impedisca, in ogni caso la visuale del mare.

Ai sensi dell'art. 21, comma 1 L.R.T. 20 ottobre 2009, n. 59 nelle aree in concessione i cani, accompagnati dal proprietario o detentore hanno diritto accesso nel rispetto dell'art. 19, comma 1, ultimo periodo e art. 22 della citata legge, nonché dell'Ordinanza Sindacale n. 14 del 14 giugno 2018.

Il concessionario può adottare altresì misure limitative all'accesso dei cani ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R.T. 20 ottobre 2009, n. 59 e dell'art. 11.c dell'Ordinanza Sindacale n. 14 del 14 giugno 2018.

Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all'amministrazione comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

Allo scopo di consentire una migliore offerta al servizio della attività turistica, i concessionari sono autorizzati, all'interno delle aree in concessione e compatibilmente con le norme vigenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ai sensi del punto 6 della circolare Ministeriale n.120 del 24 maggio 2001, previa semplice comunicazione all'Autorità concedente, all'installazione di reti per attività sportive sull'arenile compreso all'interno dello spazio ad essi concessionato o nello specchio acqueo immediatamente prospiciente l'arenile in concessione oltre che di galleggianti e prendisole nelle ore diurne, fermo restando il rispetto delle norme per la sicurezza della Navigazione disposte dall'Autorità Marittima e l'obbligo di rimozione;

I concessionari di stabilimento balneare sono autorizzati, nei limiti del periodo 15 aprile – 15 ottobre, a mantenere sull'arenile in concessione le attrezzature balneari allo scopo di offrire la possibilità di effettuare cure elioterapiche, salvo il possesso di licenze demaniali adeguate allo scopo che contemplino il periodo temporale sopra indicato ed il rispetto delle prescrizioni imposte dall'Ordinanza dell'Autorità marittima per la sicurezza della balneazione.

I concessionari che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma precedente dovranno comunicarlo all'Autorità comunale ed all'Autorità Marittima competente, indicando il periodo di apertura per tali finalità, con obbligo di esposizione di idonea cartellonistica che avverta l'utenza della presenza o meno del servizio di sorveglianza alla balneazione da garantire secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima.

I concessionari di spiagge attrezzate per la nautica, al fine del corretto esercizio della attività, sono obbligati alla installazione del necessario corridoio di lancio da collocare secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima, previa comunicazione all'Autorità comunale ed all'Autorità Marittima competente.

All'interno del corridoio di lancio è vietato l'ormeggio e la sosta di qualunque natante e/o mezzo nautico di qualunque genere e tipologia, nonché la balneazione.

Il corridoio di lancio deve essere collocato in fronte allo specchio acqueo della concessione, nel rispetto delle norme tecniche indicate dall'Ordinanza dell'Autorità Marittima, in modo ortogonale all'arenile, lo stesso è utilizzabile da chiunque.

### **Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari.**

Oltre a quanto previsto nel precedente punto, gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità.

Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Dovrà essere garantita la presenza di un estintore portatile ogni venticinque metri lineari di fronte cabine e comunque in numero non inferiore a due.

I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità.

È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

I servizi igienici per disabili di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali in particolare, cucinare ed accendere fuochi, fatto salvo eventuale utilizzo come locale di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

I concessionari devono attenersi alle disposizioni emanate dall'Autorità sanitaria in ordine alla manutenzione e l'utilizzo delle piscine esistenti nell'ambito della concessione.



E' fatto obbligo ai concessionari il rispetto di tutte le disposizioni nazionali e regionali adottate recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

## **Articolo 7**

### **Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 da adottare su arenili**

Per la stagione balneare 2020, i fruitori degli arenili liberi del demanio marittimo del litorale del Comune di San Vincenzo, per la gestione dell'emergenza COVID-19 ai sensi del Dpcm 17 maggio 2020, devono seguire particolare comportamenti allo scopo di garantire la salute dei singoli e della collettività come di seguito riportato:

#### **NORME COMPORTAMENTALI PREVISTE PER LE SPIAGGE LIBERE**

- la distanza minima interpersonale non deve essere inferiore ad 1 metro, escluse le persone conviventi, sia in spiaggia che in mare;
- deve essere assicurata una disposizione tra ombrelloni o altri sistemi di ombreggio in modo tale da garantire una distanza di 4 metri da quelli prospicienti. Tra le attrezzature da spiaggia deve essere comunque garantita una distanza di almeno 1,5 mt.
- è vietata ogni forma di assembramento;
- deve essere evitato l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri con persone che non sono familiari;
- non usare le mani per toccarsi occhi, naso e bocca;
- non tossire o starnutire senza protezione;
- evitare le strette di mano e gli abbracci con persone che non sono familiari;
- lavarsi frequentemente le mani in particolare se si sono frequentati bagni pubblici o punti di ristoro;
- rimanere a casa in caso di sintomi simili all'influenza,
- lavaggio dei teli frequenti almeno a 60°;
- obbligo per i genitori e/o adulti accompagnatori di vigilanza sui minori affinché in tutte le circostanze sia garantito il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra le altre persone sia sulla spiaggia che in mare;
- le regole relative al distanziamento sociale devono essere rispettate anche durante l'attività di balneazione senza mai derogare alle distanze consentite;
- non è ammesso l'accesso a persone con temperatura corporea superiore a 37,5 °

#### **ACCESSO AGLI ARENILI**

E' vietato l'accesso agli arenili liberi e in concessione dalle ore 24,00 alle ore 6,00, al fine di effettuare le procedure di sanificazione previste dalle normative per il contenimento dell'emergenza COVID-19, ad eccezione della pesca sportiva svolta in forma prettamente individuale nei tratti di litorale consentito;

## **Articolo 8**

### **Pulizia e manutenzione degli arenili**

Durante la stagione balneare i gestori delle strutture balneari devono provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia delle spiagge in loro concessione, nonché delle zone di libero transito, di cui al precedente art. 5 e degli specchi acquei antistanti, dalle ore 19:30 alle ore 9:00;

Prima dell'inizio della stagione balneare e in casi eccezionali anche durante la stagione balneare, al di fuori dell'orario di balneazione, i concessionari, possono accedere sull'arenile con mezzi meccanici

per la pulizia straordinaria, per interventi di manutenzione dell'arenile compreso operazioni per la rilivellazione piano/altimetrica dell'area in concessione.

I concessionari che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma precedente dovranno comunicarlo all'Autorità comunale ed all'Autorità Marittima competente, indicando il periodo e le modalità di effettuazione delle suddette operazioni.

La pulizia delle spiagge libere viene effettuata a cura delle Comune, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 citato in premessa, tramite concessione del servizio a terzi, di norma dalle ore 20:00 alle ore 9:00, ma per motivi organizzativi gli orari possono subire variazioni;

## **Articolo 9**

### **Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime**

L'esercizio dell'attività di commercio su aree demaniali marittime è disciplinato dall'art. 6 "*Commercio su aree demaniali marittime*" del "*Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche*" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30 marzo 2001 e s.m.i., a cui si rimanda.

## **Articolo 10**

### **Disciplina manifestazioni turistico sportive**

Nelle aree demaniali libere è possibile svolgere manifestazioni turistico-sportive di breve durata, (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.).

Le manifestazioni di qualsiasi genere che si svolgono in aree demaniali marittime e nel mare territoriale sono consentite nei limiti e nei modi disciplinati dalle autorità competenti. Le istanze devono essere inviate all'Autorità Comunale, ed autorizzate dalla stessa previo parere dell'Autorità Marittima, ove necessario

Durante le suddette manifestazioni potranno essere installate strutture temporanee e di facile rimozione od impianti, previa autorizzazione dell'Autorità Amministrativa, da richiedere almeno 15 giorni prima dell'evento.

Tutte le disposizioni di cui ai commi precedenti sono attualmente vietate come disposto dalle normative nazionali e regionali in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e pertanto non autorizzabili fino a nuove prescrizioni.

## **Articolo 11**

### **Area accessibile ad animali domestici**

Il Comune di San Vincenzo dispone di un'apposita spiaggia attrezzata denominata "Dog Beach", dove gli animali possono accedere liberamente senza alcuna limitazione di orario.

Nell'ambito della suddetta concessione, appositamente delimitata e segnalata, gli animali possano correre liberamente e fare balneazione, sotto la sorveglianza del proprietario, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative e dall'Ordinanza Sindacale n. 14 del 14 giugno 2018.

## **Articolo 12**

### **Sanzioni – Osservanza**

La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari o dei gestori, in un luogo visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione estiva.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171, relativo alla navigazione da diporto, ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Salvo che il fatto costituisca reato le violazioni della presente ordinanza sono punite applicando, a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione, commi 1 e 2 e successive modifiche e integrazioni:

a) comma 1°: pagamento di una somma da 1.032,00 euro a 3.098,00 euro;

b) comma 2°: pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro.

Si precisa inoltre che la sanzione pecuniaria di cui al 2° comma dell'art. 1164 del Codice della Navigazione si applicherà a fronte della accertata violazione di divieti fissati con la presente ordinanza, dalla Pubblica Autorità in materia di uso del Demanio Marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, mentre la sanzione prevista dal 1° comma dell'art. 1164 del Codice della Navigazione sarà irrogata negli altri casi.

In caso di reiterato comportamento illecito da parte di un concessionario, previa diffida l'Amministrazione comunale potrà disporre la sospensione della attività esercitata sull'arenile da un minimo di tre giorni ad un massimo di quindici giorni consecutivi. Resta impregiudicata la facoltà di irrogare le altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla Legge.

### **Articolo 13**

#### **Disposizioni finali**

La presente ordinanza entra in vigore dalla data odierna e abroga e sostituisce la precedente ordinanza n. 84 del 14 giugno 2019 ed ogni altro provvedimento, in contrasto con la presente e resta in vigore fino a quando non sostituita o revocata con altro atto equivalente.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e a chiunque competa, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Si da atto che l'ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed a mezzo stampa e ne sarà data comunicazione al Ministero della Salute, al Ministero dell'Ambiente, al Prefetto, alla Regione Toscana Dip. Politiche Territoriali ed Ambientali, all'A.R.P.A.T., all'A.S.L. n. 6, al Comando di Polizia Municipale, ai Carabinieri, alla polizia di Stato, alla guardia di Finanza. Sarà inoltre pubblicizzata mediante affissione all'Albo del Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino e della delegazione di spiaggia di San Vincenzo.

Avverso la presente è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

